

Circolare n. 151

Bronte, 06/02/2022

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
2° CIRCOLO - BRONTE (CT)
Prot. 0001128 del 06/02/2022
I-5 (Uscita)

Al sito Web.
Ai Docenti
Scuola dell'Infanzia e Primaria
Al Personale Ata
Al DSGA
Ai Genitori degli alunni

OGGETTO: Decreto Legge n. 5 del 4 febbraio 2022: “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”: nuove indicazioni per la gestione dei casi di positività nelle scuole.

L'art. 6 del Decreto Legge n. 5 del 04/02/2022 (in vigore dal 05/02/2022), recante “Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”, introduce modifiche nella gestione dei casi di positività da SARS-CoV-2 nelle scuole.

Si riportano, nel seguito, le nuove disposizioni inerenti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

SCUOLA DELL'INFANZIA

A) fino a 4 casi accertati di positività a SARS CoV-2 nella sezione

1. **Attività educativa e didattica in presenza (nessuna misura sanitaria da applicare) nella rigorosa osservanza delle seguenti misure di sicurezza:**

- a) obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e del personale a qualunque titolo presente nella sezione, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;
- b) **misura sanitaria obbligatoria da applicare in caso di comparsa dei sintomi:** test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

B) cinque o più casi di positività a SARS CoV-2 nella sezione

Se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente:

1. **Attività didattica in presenza SOLO PER BAMBINI E BAMBINE vaccinati/e o guariti/e da meno di 120 giorni o in possesso di certificazione di esenzione dalla vaccinazione (in quest'ultimo caso SOLO previa formale richiesta dagli esercenti la responsabilità genitoriale).**
2. **Per i bambini e le bambine non rientranti in nessuna delle situazioni descritte al precedente punto 1:**
 1. è sospesa l'attività educativa e didattica in presenza;
 2. si applica quarantena precauzionale della durata di cinque giorni;
 3. misura sanitaria: somministrazione di test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 con esito negativo, per cessazione del regime di quarantena e

riammissione alle attività didattiche in presenza in sezione;

4. la suindicata condizione sanitaria, che consente la riammissione all'attività didattica in presenza, può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Si specifica che, ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico.

SCUOLA PRIMARIA

A) fino a 4 casi di positività a SARS CoV-2 nella classe

1. **Attività didattica in presenza (nessuna misura sanitaria da applicare)**, nella rigorosa osservanza delle seguenti misure di sicurezza:
 - a) Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti, degli alunni e del personale a qualunque titolo presente nella classe, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19.
 - b) **Misura sanitaria obbligatoria da applicare in caso di comparsa dei sintomi:** test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

B) cinque o più casi di positività a SARS CoV-2 nella classe

Se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente:

1. **Attività didattica in presenza SOLO PER ALUNNI/E che rientrino in una delle sotto elencate categorie:**

- a) ciclo vaccinale primario concluso;
- b) guarigione da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario;
- c) dose di richiamo effettuata, ove prevista.
- d) esenzione dalla vaccinazione debitamente certificata (**SOLO previa formale richiesta dagli esercenti la responsabilità genitoriale**).

nella rigorosa osservanza delle seguenti misure di sicurezza:

- a) Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, da parte dei docenti, degli alunni e del personale a qualunque titolo presente nella classe, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19;
 - b) Misura precauzionale dell'auto sorveglianza su eventuale insorgenza dei sintomi per 5 giorni;
 - c) Obbligo di esecuzione di test rapido antigenico in caso di comparsa dei sintomi.
2. **Per alunni/e non rientranti in nessuna delle situazioni descritte al precedente punto 1 lett. a), b), c), d) non risulta applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza e, pertanto, gli stessi sono soggetti a:**
 - a) quarantena precauzionale della durata di cinque giorni;
 - b) applicazione della DDI;
 - c) cessazione del regime di quarantena con esito negativo di test antigenico rapido o molecolare per la



rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2;

- d) riammissione alle attività didattiche in presenza previa dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.
- e) la suindicata condizione sanitaria, che consente la riammissione all'attività didattica in presenza, può essere controllata mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Si specifica che, ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico.

Rimangono invariate le condizioni che vietano l'accesso o la permanenza ai locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si rappresenta, inoltre, che i tamponi rapidi antigenici saranno effettuati gratuitamente, sulla base di idonea prescrizione medica, rilasciata dal MMG o dal PLS, come già indicato dalla scrivente nella Circolare n. 150 del 02/02/2022.

Le mascherine di tipo FFP2 saranno fornite anche ad alunni/e in regime di auto sorveglianza, non appena la scuola, alla luce delle nuove disposizioni, effettuerà il monitoraggio per la rilevazione del fabbisogno e le procedure di acquisizione della fornitura necessaria, in osservanza alle disposizioni dalla Circolare Ministeriale n. 110 del 01/02/2022.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Gabriella Spitaleri

Firma autografa omessa ai sensi art.3 comma 2 D.L. vo n. 39/93

